



Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie
Assessorat de l'éducation, de la culture et des politiques
identitaires

trasmissione tramite PEC

réf. n°/ prot. 3531/ss

Aoste / Aosta 27 febbraio 2026

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione (comprese le
paritarie)

LORO SEDI

e, p.c.: All'Autorità Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilità
Via Maia, n. 10

00175 ROMA

garantedisabilita@pec.it

OGGETTO: Raccomandazione del Garante n. 1/25.

**Trasmissione "Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per
l'accesso in classe di professionisti sanitari".**

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 627, in data 16 febbraio 2026,
pervenuta dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità,
concernente la Raccomandazione in oggetto.

Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

Marina Fey

documento firmato digitalmente

All.: 3

Sv/R:\SEGR SIT\DIRIGENTI TECNICI\arfuso\circolari\2026\raccomandazioni garante disabilita\circ. diffusione raccomandazioni
garante.doc

Dipartimento Sovrintendenza agli studi
Département Surintendance des écoles

Ufficio Supporto all'Autonomia Scolastica
Bureau du soutien à l'autonomie scolaire

11100 Aoste (Ao)
250, rue de Saint-Martin de Corléans
téléphone +39 0165 275804

11100 Aosta (Ao)
via Saint Martin de Corléans, 250
telefono +39 0165 275804

istruzione@pec.regione.vda.it
istruzione@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



Autorità Garante nazionale
dei diritti delle persone
con disabilità

IN EVIDENZA, a mezzo PEC/email

Preg.mi **Direttori Generali**
degli Uffici Scolastici Regionali

p.c. Spett.le **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Oggetto: Raccomandazione del Garante n. 1/2025.

TRASMISSIONE "Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari".

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con Raccomandazione n.01/2025" (cfr. allegato n.01), adottata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 20/2024, ha fornito "*indirizzi interpretativi*" uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell'ambito del piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o del progetto di vita di alunni con disabilità, al fine di garantire l'effettiva tutela del diritto allo studio e del diritto alla salute.

In tale ambito, nel rispetto dell'autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche, riconosciuta dall'ordinamento vigente, nonché della facoltà delle stesse di adottare regolamenti e procedure organizzative interne, tali "*indirizzi interpretativi*" (già noti a quanti in indirizzo per precorsa corrispondenza: "invio Raccomandazione n.01/2025") devono comunque essere esercitate in coerenza con i principi di tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Per quanto sopra, si trasmettono le "*Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari*" (cfr. allegato n.02) approvate dal Garante in data 11/02/2026, finalizzate ad assicurare la continuità terapeutica, l'inclusione scolastica e la piena tutela del diritto allo studio e alla salute dell'alunno con disabilità.

Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la massima diffusione delle suddette "*indicazioni operative*" presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.

Cordiali saluti.

CC/___

Il **Direttore Generale** Ufficio del Garante
Ing. **Ciro Verdoliva**
____firmato digitalmente____



Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con **Raccomandazione n. 1/2025**, adottata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 20/2024, ha fornito indirizzi interpretativi uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell'ambito del piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o del progetto di vita di alunni con disabilità, al fine di garantire l'effettiva tutela del diritto allo studio e del diritto alla salute.

In tale ambito, **nel rispetto dell'autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche**, riconosciuta dall'ordinamento vigente, nonché della facoltà delle stesse di adottare regolamenti e procedure organizzative interne, **tali disposizioni devono comunque essere esercitate in coerenza con i principi di tutela dei diritti delle persone con disabilità**.

Pertanto, le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle proprie scelte organizzative e regolamentari, **sono tenute ad attenersi ai seguenti principi generali**, finalizzati ad assicurare la continuità terapeutica, l'inclusione scolastica e la piena tutela del diritto allo studio e alla salute dell'alunno con disabilità.

Di seguito si riportano le **"Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari"**.

1. Autorizzazione all'accesso

L'accesso del professionista deve essere consentito **esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico**, quale atto dovuto a seguito della verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata senza alcuna valutazione nel merito clinico o terapeutico dell'intervento.

Non sono ammesse autorizzazioni subordinate al consenso o all'assenso di altri soggetti.

2. Comunicazione

L'istituzione scolastica assicura una **comunicazione preventiva** ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata.

Tale comunicazione ha **natura esclusivamente informativa** e **non può in alcun caso assumere la forma di consenso o assenso**, né condizionare l'accesso del professionista.

3. Tutela della riservatezza

È legittima la richiesta al professionista sanitario di una **dichiarazione di impegno al rispetto della normativa in materia di riservatezza**, con particolare riferimento:

- alla non interazione con alunni diversi da quello interessato;
- alla permanenza in classe sempre in presenza del docente.

4. Tempi di richiesta e gestione delle urgenze

Ciascuna istituzione scolastica può definire, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, **un congruo lasso di tempo – comunque non superiore a 20 (venti) giorni, solari e consecutivi, dalla presentazione dei documenti** – per autorizzare l'accesso del professionista sanitario.

Tale previsione organizzativa **non può tuttavia pregiudicare o comprimere i diritti dell'alunno con disabilità**.

In particolare:

- nei casi di **osservazione urgente**;
- di **accesso sanitario indifferibile**,
- o quando l'intervento debba essere effettuato **in uno specifico giorno o orario per motivi clinici, riabilitativi o educativi**,

l'istituzione scolastica è tenuta a **consentire l'accesso anche in deroga ai termini ordinari previamente stabiliti**, al fine di garantire la continuità terapeutica e la tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona con disabilità.

5. Progetto terapeutico o di osservazione

Il progetto terapeutico o di osservazione presentato dal professionista deve contenere gli elementi essenziali concordati nell'ambito del:

- Piano terapeutico o riabilitativo;
- Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o Progetto di vita;

In particolare, il progetto terapeutico o di osservazione presentato dal professionista può indicare:

- motivazione e finalità dell'intervento;
- durata prevista;
- giornate e orari di accesso;
- modalità operative;
- garanzia di flessibilità organizzativa.

Tali elementi **devono essere interpretati e gestiti in un'ottica di flessibilità**, tenendo conto della possibile evoluzione dei bisogni dell'alunno e della necessità, in casi motivati e urgenti, di **modificare tempi, modalità o giornate di accesso**, senza che ciò comporti la reiterazione di procedure autorizzative o ostacoli ingiustificati.

6. Organizzazione scolastica degli accessi

Ferma restando la piena tutela del diritto dell'alunno alla continuità terapeutica, l'istituzione scolastica può organizzare, in concerto con il professionista, per esigenze di funzionamento interno:

- giornate dedicate;
- calendari programmati degli accessi.

Tali modalità organizzative **non possono in alcun caso tradursi in un diniego, in un rinvio ingiustificato o in una limitazione sostanziale dell'intervento sanitario, necessario**.

7. Adempimenti non conformi

Non risultano conformi alle presenti indicazioni generali:

- la richiesta del consenso dei genitori degli altri alunni;
- la richiesta dell'assenso dei docenti;
- l'acquisizione di autodichiarazioni sul casellario giudiziale o sui carichi pendenti nei confronti professionisti sanitari incaricati.

Ogni regolamento o protocollo d'istituto deve pertanto essere adeguato alle presenti indicazioni operative generali, eliminando procedure che possano ritardare, condizionare o impedire la continuità terapeutica e la piena inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, nel rispetto dei principi costituzionali e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18).

fine documento



Autorità Garante nazionale
dei diritti delle persone
con disabilità



Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.

Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con l'obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l'attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell'ambito dell'esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia fenomeno discriminatorio e di promozione dell'effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.

Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.

La segnalante ha denunciato l'impossibilità, per l'anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all'istituzione scolastica, come da piano terapeutico obbligatorio.

Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata "autorizzazione" all'accesso del medico da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.

Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente *iter* nell'ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:

- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell'esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il *“modulo di consenso informato per l'accesso di esperti esterni in classe”*, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.

In particolare, i genitori devono dichiarare:

- *“di essere stati informati dall'insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell'osservazione di un alunno presente nella classe/sezione”* e di essere *“d'accordo con tale attività”*;

- *“di essere stati informati che il/la terapeuta/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”*.

Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che *“esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”*.

Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d'istituto prevede che l'accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa *“autorizzazione”* del Dirigente Scolastico e, in chiusura, riconosce che *“per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”*.

Altri regolamenti d'istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte del terapeuta e dello specialista sanitario. Richiesta, quest'ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto *“esterno”* con il Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta- deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l'incarico affidatogli.

Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all'accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l'obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di *“assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme nazionali”*.

Il Garante, infatti, attraverso l'esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati

internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle persone con disabilità.

Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l'incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.

Come sottolineato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), *“il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”*.

In applicazione della legge 104/92 e delle *“Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità”*, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza.

Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell'alunno con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.

In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell'équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell'alunno con disabilità.

La circostanza dell'accesso dello specialista per l'attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna esclusivamente per l'alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti incaricati.

L'accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.

Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall'art. 4, lett. a), b), c), g), l'Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la **seguinte raccomandazione**:

- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell'alunno con disabilità), necessari per l'attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l'impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.

Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d'istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l'ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.

Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.

Il Collegio

Maurizio Borgo

Francesco Vaia

Antonio Pelagatti